

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NON ONEROSA

tra

Il **Comune di Reggio Emilia** (di seguito denominato Comune), con sede a Reggio Emilia in piazza Prampolini 1 (P.Iva e C.F. 00145920351), rappresentato dal Dott./Dott.ssa Lorena Belli, dirigente responsabile del Servizio Promozione della città Turismo e Sport del Comune di Reggio Emilia, presso la cui sede è per la carica domiciliata, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune,

e

Fondazione I Teatri (in seguito denominata Fondazione) con sede in Piazza Martiri 7 luglio n. 7, Reggio Emilia C.F. 91070780357, P. IVA 01699800353 rappresentata da Paolo Cantù, che agisce esclusivamente in quanto direttore generale della Fondazione, da essa espressamente incaricato con delibera del Consiglio di Amministrazione

Premesso che

Il Comune, nel perseguire l'obiettivo della diffusione della cultura come bene comune, di tutti e per tutti, ha intenzione di realizzare nell'anno 2026 lo spettacolo/concerto **Techno Brass Composer** con la presenza della **Bandakadabra** che si svolgerà in data 08 Luglio, presso Piazza Prampolini, alle ore 21.00.

Tale evento, previsto a titolo gratuito per la cittadinanza, rientrerà nell'attività estiva denominata *Mercoledì da leoni*, nata per offrire eventi artistici, culturali e sociali alla cittadinanza di Reggio Emilia.

Il Comune di Reggio Emilia-Servizio Servizio Promozione della città Turismo e Sport, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra, ha rilevato l'interesse di avvalersi della collaborazione della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia,

La Fondazione, istituzione culturale tra le più significative e prestigiose del panorama nazionale, ha come scopo statutario la promozione e diffusione della cultura nei suoi

molteplici aspetti, ponendosi come punto di riferimento per la produzione e l'offerta culturale a livello nazionale e internazionale.

Richiamato:

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che sancisce per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico;

Dato atto che:

nell'ambito del disposto sopracitato, entrambe le parti esprimono un reciproco interesse istituzionale alla stipula del presente accordo di collaborazione,

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Finalità e oggetto della collaborazione

La finalità dell'accordo nell'ottica di una piena collaborazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e sinergia di risorse economiche e professionali, la disponibilità prestata dalla Fondazione I TEATRI all'organizzazione dello spettacolo/concerto (d'ora innanzi anche solo *concerto*) **Techno Brass Composer** con la presenza della **Bandakadabra** (detta d'ora innanzi anche solo *Compagnia*) che si svolgerà in data 08 Luglio, presso Piazza Prampolini, alle ore 21.00.

Articolo 2 – Durata della collaborazione

L'accordo di collaborazione avrà durata dalla data della sua stipula fino al 08.07.2026.

Articolo 3 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, Fondazione I Teatri ed il Comune si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, nonché quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'articolo 1.

In particolare si declinano come segue gli impegni delle parti:

IMPEGNI del Comune:

- ideazione del concept generale degli eventi denominati *Mercoledì da Leoni*;
- rendere disponibile il luogo del concerto suindicato, in perfetto stato funzionale, dichiarando, sotto la propria responsabilità, che il luogo del concerto è dotato di agibilità di legge ed è in regola con le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i (norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- mettere a disposizione il palco per il concerto, eventuali sedie, transenne ed altro materiale che fosse necessario per il buon andamento dello stesso;
- farsi carico dell'eventuale servizio di sicurezza, qualora necessario;
- farsi carico della scheda tecnica. La scheda dovrà ottenere l'approvazione anche della direzione Tecnica della Fondazione e dovrà essere consegnata in tempo utile per il concerto. La Scheda tecnica come sopra indicata, che sarà a carico quindi del Comune, costituirà parte integrante del presente contratto, dovendosi ritenere la stessa qui richiamata;
- farsi carico del service tecnico, che sarà comunque concordato nelle modalità, con la Fondazione I Teatri;
- alla promozione e pubblicità dell'evento;

IMPEGNI FONDAZIONE I TEATRI

- scritturazione e l'assunzione, il pagamento ed il rispetto degli obblighi di natura assicurativa, previdenziale, assistenziale ed erariale nei confronti della Compagnia ed eventuali tecnici al seguito, nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- a prendere visione e comprendere, prima dell'evento, come dichiarato di aver fatto con la sottoscrizione del presente accordo, del documento sull'informativa dei rischi del luogo di svolgimento dell'attività predisponendo, qualora occorra, in accordo con il

Comune, idoneo Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (Duvri), ai fini della corretta esecuzione dell'attività oggetto di contratto.

- pagamento dei diritti SIAE e di ogni altro diritto locale, Si specifica che il Borderò del Concerto sarà in capo alla Fondazione, quale organizzatore ai fini SIAE;
- messa a disposizione del personale tecnico del Teatro nella misura necessaria a garantire il buon andamento di quanto oggetto di accordo;
- alla promozione e pubblicità dell'evento;

Articolo 4 – Gratuità della collaborazione

La presente collaborazione trattasi di accordo contrattuale a titolo gratuito

Articolo 5 – Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente collaborazione.

Il Comune di Reggio garantisce la copertura assicurativa dell'area che sarà luogo del Concerto.

Articolo 6 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture qualora fosse necessario, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature oltre a quanto indicato all'articolo 3, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Le Parti garantiscono inoltre l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Nell'esecuzione del presente accordo, l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione non comporta alcun onere in capo all'altra parte.

Articolo 7 – Recesso

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per le cause di forza maggiore - inclusi atti e/o leggi di pubblica autorità, pandemie, scioperi e l'inagibilità del luogo di spettacolo e per qualunque motivo per cui una o entrambe le parti dovessero sospendere l'attività - mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni di preavviso.

Sia nei casi di cui al comma precedente che qualora la Compagnia non potesse svolgere la prestazione a causa di una malattia o di un infortunio, compatibilmente con il calendario dei successivi spettacoli e con gli ulteriori impegni già assunti dalle parti, le stesse si impegnano comunque a esperire ogni ragionevole tentativo volto a rinviare il concerto ad altra data successiva, alle medesime condizioni economiche e contrattuali quivi sottoscritte. Qualora ciò non fosse possibile, il presente accordo si intenderà risolto senza oneri per le parti, fatto salvo l'obbligo per il Comune del rimborso alla Fondazione delle spese documentate fino alla data di risoluzione.

Infine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente accordo dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una delle parti risulti condannata/sanzionata per uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero una delle parti, nelle persone del titolare/legale rappresentante, degli

amministratori e/o direttori tecnici e comunque nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, risulti condannata per uno dei reati di cui al medesimo decreto legislativo. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore della parte non inadempiente, di tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto.

Articolo 8 – Controversie

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Salvo causa di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da un atto scritto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Reggio Emilia quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 9 – Registrazione e spese

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Art 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11 – Privacy e riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti si danno atto che i rispettivi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa.

I dati potranno essere trattati con l'ausilio di elaboratori elettronici, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti da leggi e regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo.

I dati personali saranno tenuti strettamente riservati, non saranno ceduti o comunicati a terzi con eccezione dei soggetti per i quali tale facoltà è riconosciuta dalle normative di legge e sia strettamente necessaria in relazione all'attività da questi esplicata. I dati saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ordine al trattamento in questione gli interessati potranno esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) n. 2016/679. Ciascuna parte agirà da titolare autonomo del trattamento dati.

Per esercitare i diritti sanciti dal GDPR e per richiedere l'informativa completa, ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra che risponderà limitatamente ai dati da esso trattati.

I contatti di riferimento sono:

per la Fondazione: presidenza@pec.iteatri.re.it – DPO: iteatri.dop@01privacy.it

per il Comune: DPO: dpo@comune.re.it

Art. 12 – Codice Etico

Con la firma del presente contratto, il Comune dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto del vigente codice etico della Fondazione pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina <https://www.iteatri.re.it/wp-content/uploads/Codice-Etico-e-di->

Comportamento.pdf, e della procedura di segnalazione Whistleblowing adottata dalla Fondazione e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina <https://www.iteatri.re.it/sezione/prevenzione-della-corruzione/>, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni sua singola parte. Il Comune dichiara e garantisce altresì che l'attività oggetto del presente accordo sarà realizzata anche nel rispetto dei principi, delle previsioni e delle norme enunciati nel codice etico nonché nel rispetto di tutta l'applicabile normativa anticorruzione, assicurando che non terrà comportamenti che possano comportarne la violazione, anche solo indiretta, e che risultino lesivi dell'immagine e dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce.

Reggio Emilia, lì 02.07.2026

Per la Fondazione I TEATRI

Legale Rappresentante

Il Direttore

Paolo Cantu'

Per Comune di Reggio Emilia

Il Dirigente del Servizio

Servizio Promozione della città Turismo e Sport

Lorena Belli